

	Politica per la gestione Delle operazioni personali Dei soggetti rilevanti <i>Direttiva 2004/39/CE - "MiFID"</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. <b>1</b>	Pagina <b>1 di 13</b>
---	---	------------------------------------	------------------	--------------------------

# POLITICA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI DEI SOGGETTI RILEVANTI

*Documento adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2008  
ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia - Consob*

	Politica per la gestione Delle operazioni personali Dei soggetti rilevanti <i>Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. <b>1</b>	Pagina <b>2 di 13</b>
---	---	------------------------------------	------------------	--------------------------

## INDICE

<b>1. RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>3</b>
<b>2. CONTENUTI DEL DOCUMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>3. RELAZIONE CON ALTRE NORME E DOCUMENTI.....</b>	<b>4</b>
<b>4. DESTINATARI DELLA DISCIPLINA SULLE OPERAZIONI PERSONALI .....</b>	<b>5</b>
<b>5. COMPORTEMENTI VIETATI .....</b>	<b>6</b>
5.1 OPERAZIONI PERSONALI VIETATE.....	6
5.2 CONSIGLI O SOLLECITAZIONI AD EFFETTUARE OPERAZIONI VIETATE.....	8
5.3 COMUNICAZIONI STRUMENTALI ALL’EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI VIETATE .....	8
5.4 RESTRIZIONI ALL’OPERATIVITA’ DEI DIPENDENTI .....	9
<b>6. CASI DI INAPPLICABILITA’ DELLA POLITICA .....</b>	<b>10</b>
<b>7. CONOSCENZA DELLA POLITICA DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI</b>	<b>10</b>
<b>8. INFORMAZIONE SULLE OPERAZIONI PERSONALI.....</b>	<b>11</b>
<b>9. REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI.....</b>	<b>11</b>
<b>10. SANZIONI.....</b>	<b>12</b>
<b>11. AGGIORNAMENTO DELLA POLITICA .....</b>	<b>12</b>

	Politica per la gestione Delle operazioni personali Dei soggetti rilevanti <i>Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. <b>1</b>	Pagina <b>3 di 13</b>
---	---	------------------------------------	------------------	--------------------------

## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento, denominato *Politica per la gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti* (di seguito anche *Politica o Policy*), approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2008 della Banca di Credito Cooperativo di Riano (di seguito Banca), descrive la politica di gestione delle operazioni personali compiute dai soggetti rilevanti adottata in ottemperanza e nel rispetto della disciplina di riferimento contenuta nella Direttiva 2004/39/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito MiFID dall'acronimo inglese *Markets in Financial Instruments Directive*), nella Direttiva 2006/73/CE o Direttiva di Livello 2 (di seguito Direttiva L2), nel Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98 e successive modificazioni (di seguito Tuf), nel Regolamento emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob in data 29/10/07 (di seguito Regolamento Congiunto), nel Regolamento Intermediari adottato da Consob con delibera n. 16190/07 (di seguito Regolamento Intermediari).

La presente *Politica* ottempera, in particolare, a quanto disposto dall'art. 18 del Regolamento Congiunto che prescrive agli intermediari l'adozione di determinate procedure in tema di operazioni personali dei soggetti rilevanti.

## 2. CONTENUTI DEL DOCUMENTO

La presente *Politica* descrive le procedure interne adottate dalla Banca ai sensi dell'art. 18 Regolamento Congiunto per la gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti.

La presente *Politica* individua:

- i destinatari della disciplina interna sulle operazioni personali
- i comportamenti vietati
- i casi di inapplicabilità della *Politica*
- le misure per assicurare la conoscenza della *Politica* da parte dei soggetti rilevanti
- le misure per assicurare la notifica alla Banca delle operazioni personali
- le misure per assicurare la registrazione delle operazioni personali
- le modalità di aggiornamento della *Politica*
- il codice di comportamento per l'esecuzione di operazioni personali

	Politica per la gestione Delle operazioni personali Dei soggetti rilevanti <i>Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. <b>1</b>	Pagina <b>4 di 13</b>
---	---	------------------------------------	------------------	--------------------------

### 3. RELAZIONE CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

Le disposizioni della presente *Politica* integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

I principi e le procedure contenute nella *Politica per la gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti* sono integrate dai seguenti atti di normativa interna adottati dalla Banca:

- *Policy per la gestione dei conflitti di interesse*
- *Policy per la gestione degli incentivi*
- *Regolamento per la prevenzione e la gestione degli abusi di mercato*
- *Regolamento disciplinare aziendale*
- *Codice etico*

Le disposizioni contenute nei predetti atti di normativa interna devono:

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste in altre procedure o regolamenti interni;
- ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

In aggiunta a quanto previsto dal par. 7, al fine di assicurare presso tutti i destinatari delle procedure descritte in appresso la conoscenza dei principi, degli indirizzi e delle procedure adottati dalla Banca, i documenti in questione vengono recepiti ed ufficializzati nei modi d'uso mediante ordini di servizio.

	Politica per la gestione Delle operazioni personali Dei soggetti rilevanti <i>Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. <b>1</b>	Pagina <b>5 di 13</b>
---	---	------------------------------------	------------------	--------------------------

#### 4. DESTINATARI DELLA DISCIPLINA SULLE OPERAZIONI PERSONALI

I destinatari delle disposizioni contenute nella presente Politica sono i *soggetti rilevanti* definiti dall'art. 2 c. 1 lett. p) del Regolamento Congiunto e precisamente:

- i componenti del Consiglio di amministrazione
- i componenti del Collegio Sindacale
- i componenti della Direzione Generale
- i promotori finanziari
- tutti i dipendenti della Banca
- persone fisiche che partecipano direttamente alla prestazione dei servizi di investimento sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della Banca

che, nell'ambito dell'attività svolta per conto della Banca:

- siano coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse
- abbiano accesso ad informazioni privilegiate di cui all'art. 181 Tuf e di cui al *Regolamento per la prevenzione e la gestione degli abusi di mercato*
- abbiano accesso ad informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti

Ai fini della presente *Politica* sono considerate *informazioni confidenziali* tutte quelle che possono influenzare l'andamento dei mercati e degli strumenti finanziari (price sensitive) o che comportano una violazione delle norme sulla riservatezza e sul trattamento di dati personali.

	Politica per la gestione Delle operazioni personali Dei soggetti rilevanti <i>Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. <b>1</b>	Pagina <b>6 di 13</b>
---	---	------------------------------------	------------------	--------------------------

## 5. COMPORAMENTI VIETATI

Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori tutti i soggetti rilevanti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e l’integrità dei mercati.

La Banca deve disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

La Banca attua procedure per la prevenzione ed il controllo di qualsiasi comportamento scorretto e segnatamente in violazione delle normative in tema di operazioni personali dei soggetti rilevanti.

E’ fatto preciso divieto ai soggetti rilevanti destinatari della presente *Politica* di tenere i comportamenti di seguito descritti.

### 5.1 OPERAZIONI PERSONALI VIETATE

Per *operazione personale*, ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. u) del Regolamento Congiunto, si intende un’operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- il soggetto rilevante agisce al di fuori dell’ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante
- l’operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:
  - a) il soggetto rilevante
  - b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami
  - c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell’operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l’esecuzione dell’operazione

Per “persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela” si intende soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante;
- i figli del soggetto rilevante;
- ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell’operazione personale.

	Politica per la gestione Delle operazioni personali Dei soggetti rilevanti <i>Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. <b>1</b>	Pagina <b>7 di 13</b>
---	---	------------------------------------	------------------	--------------------------

Per operazione eseguita per conto di persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela, ai fini dell'applicazione della presente *Politica*, si intende:

- l'operazione effettuata da persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela delegata ad operare sul deposito titoli intestato al soggetto rilevante o in qualità di cointestatario del deposito titoli intestato anche al soggetto rilevante;
- l'operazione effettuata dal soggetto rilevante in qualità di procuratore o cointestatario del deposito titoli intestato o cointestato a persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela.

L'art. 2 c. 1. lett. v) del Regolamento Congiunto definisce come *stretti legami* la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

- da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o capitale di un'impresa
- da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa madre è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese. Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

I soggetti rilevanti non possono effettuare operazioni personali che:

- rientrino tra le fattispecie di operazioni di cui alla Parte V, titolo I-bis, Capi II e III del Tuf, cioè le operazioni che integrano gli illeciti dell'abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione di mercato, la cui gestione è disciplinata dal Regolamento per la prevenzione e la gestione degli abusi di mercato
- implicino l'uso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti i clienti o loro operazioni
- siano suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sulla Banca ai sensi della Parte II del Tuf e dei relativi regolamenti di attuazione, cioè sugli obblighi definiti dalla disciplina degli intermediari di cui al Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190/07.

	Politica per la gestione Delle operazioni personali Dei soggetti rilevanti <i>Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. <b>1</b>	Pagina <b>8 di 13</b>
---	---	------------------------------------	------------------	--------------------------

Le operazioni personali consentite non devono comunque essere effettuate con frequenza tale da evidenziare una finalità speculativa diversa dalla semplice attività di investimento del patrimonio personale e da distogliere il soggetto rilevante, ognuno per quanto di competenza, dall'assolvimento dei compiti e/o delle funzioni assegnate dalla Banca.

I soggetti rilevanti devono attenersi alle disposizioni della presente *Politica* anche quando effettuano operazioni personali presso altri intermediari.

## **5.2 CONSIGLI O SOLLECITAZIONI AD EFFETTUARE OPERAZIONI VIETATE**

I soggetti rilevanti non possono consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante:

- configurerebbero illeciti di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione di mercato
- rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'art. 28 c. 2 del Regolamento Congiunto, in tema di produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti
- rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'art. 49 c. 5 del Regolamento Intermediari che vieta l'uso scorretto di informazioni relative ad ordini in attesa di esecuzione

## **5.3 COMUNICAZIONI STRUMENTALI ALL'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI VIETATE**

I soggetti rilevanti non possono comunicare ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà o è probabile che compia, uno dei seguenti atti:

- effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero fra le operazioni vietate ai sensi del par. 5.1
- consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

	Politica per la gestione Delle operazioni personali Dei soggetti rilevanti <i>Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. <b>1</b>	Pagina <b>9 di 13</b>
---	---	------------------------------------	------------------	--------------------------

#### 5.4 RESTRIZIONI ALL’OPERATIVITA’ DEI DIPENDENTI

Al fine di mitigare il rischio di commissione di illeciti o violazioni delle norme di comportamento sopra riportate da parte dei dipendenti, sono disposte le seguenti restrizioni all’operatività:

- tutte le transazioni di carattere contabile relative ai servizi e attività di investimento che prevedono imputazioni su rapporti dei quali il dipendente sia titolare, contitolare o delegato, devono essere eseguite da un altro dipendente;
- il dipendente non può effettuare operazioni su strumenti finanziari in mancanza di adeguata copertura;
- il dipendente non può effettuare operazioni aventi per oggetto strumenti derivati, inclusi covered warrant, warrant, certificates;
- il dipendente non può utilizzare canali di trading on line durante l’orario di lavoro;
- il dipendente non può effettuare alcuna operazione in contropartita diretta con la clientela

Il dipendente che, con riguardo a determinate valutazioni o atti afferenti alle proprie mansioni, si trova in conflitto di interessi deve informare tempestivamente il superiore gerarchico e la struttura responsabile qualora la fattispecie di conflitto non sia prevista nella *Policy per la gestione dei conflitti di interesse*. Il superiore gerarchico adotta le misure adeguate per la gestione del conflitto atte ad evitare pregiudizio ai clienti e alla Banca.

Il dipendente è tenuto a comunicare al proprio superiore gerarchico l’effettuazione dell’operazione personale avanzando richiesta dell’apposizione di una sigla sull’attestazione d’ordine.

Secondo quanto previsto dal Codice Etico, alla Banca è vietato stipulare contratti, stabilire rapporti, eseguire disposizioni o effettuare operazioni con gli investitori che intendano a tale scopo avvalersi di procuratori o incaricati se questi sono soggetti rilevanti.

Il divieto non si applica qualora l’investitore sia coniuge o convivente, parente o affine sino al quarto grado del soggetto rilevante. Ai soggetti rilevanti è fatto divieto accettare le procure e gli incarichi da parte di qualsiasi altro soggetto.

	Politica per la gestione Delle operazioni personali Dei soggetti rilevanti <i>Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. <b>1</b>	Pagina <b>10 di 13</b>
---	---	------------------------------------	------------------	---------------------------

## 6. CASI DI INAPPLICABILITA' DELLA POLITICA

La *Politica per la gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti*, e di conseguenza le procedure in essa contenute, non si applicano ai seguenti casi:

- le operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita;
- le operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato.

## 7. CONOSCENZA DELLA POLITICA DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI

Al fine di garantire che tutti i soggetti rilevanti siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dalla Banca in materia di operazioni personali e di divulgazione delle informazioni, si dispone che il documento *Politica per la gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti* sia consegnato brevi manu ai soggetti rilevanti ☛/ sia pubblicato in rete interaziendale dietro rilascio di ricevuta per avvenuta presa visione.

☛ Il Servizio Gestione Personale è incaricato di raccogliere dai soggetti rilevanti la formale ricevuta per presa visione allegata in appendice alla presente *Politica*.

☛ Il Servizio Gestione Personale cura altresì la raccolta della ricevuta per presa visione della *Politica* in caso di variazione dei soggetti rilevanti e di attribuzione di nuovo incarico.

Qualora non consegna tale ricevuta, il soggetto rilevante non potrà porre in essere alcuna operazione, né imputandola in prima persona né impartendo disposizioni ad altri operatori, per l'esecuzione in conto proprio o per conto di terzi.

	Politica per la gestione Delle operazioni personali Dei soggetti rilevanti <i>Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. <b>1</b>	Pagina <b>11 di 13</b>
---	---	------------------------------------	------------------	---------------------------

## 8. INFORMAZIONE SULLE OPERAZIONI PERSONALI

La Banca viene informata di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante mediante l'adozione di procedure informatiche atte ad identificare l'operazione personale nell'ambito del registro elettronico degli ordini.

La Banca viene altresì informata di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante mediante segnalazione cumulativa destinata alla Direzione Generale effettuata trimestrale dal Servizio Finanza della sede attraverso un'interrogazione del registro elettronico degli ordini.

La Banca viene informata tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un dipendente mediante rilascio della ratifica da parte del superiore gerarchico per l'effettuazione dell'operazione del sottoposto, così come previsto al par. 5.4.

Il monitoraggio, la selezione, la valutazione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti ai fini dell'individuazione degli abusi di mercato sono disciplinate dal *Regolamento per la prevenzione e la gestione degli abusi di mercato*.

Laddove l'operazione personale fosse ritenuta sospetta di costituire illecito di abuso di informazione privilegiata o manipolazione di mercato essa sarà segnalata a Consob come previsto dal *Regolamento per la prevenzione e la gestione degli abusi di mercato*.

In caso di accordi di esternalizzazione, l'intermediario assicura che l'impresa alla quale l'attività viene esternalizzata conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate da soggetti rilevanti e, dietro richiesta, fornisca prontamente tali informazioni.

## 9. REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI

Come disposto dal par. 8 le operazioni personali sono registrate elettronicamente nel registro degli ordini e sono altresì notificate alla Direzione Generale mediante segnalazione cumulativa trimestrale.

	Politica per la gestione Delle operazioni personali Dei soggetti rilevanti <i>Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. <b>1</b>	Pagina <b>12 di 13</b>
---	---	------------------------------------	------------------	---------------------------

## 10. SANZIONI

Alla funzione di Compliance è affidato il compito di monitorare lo stato di applicazione della *Politica*, di indagare laddove sussistono ragionevoli dubbi di violazione e di istruire qualsiasi segnalazione di violazione alla Direzione Generale.

La violazione accertata delle procedure descritte nella *Politica* costituisce un illecito disciplinare per i dipendenti e i promotori della Banca, e può dar luogo, secondo la gravità del caso, all'irrogazione di sanzioni, secondo quanto previsto dal *Regolamento disciplinare* e dalle vigenti norme contrattuali, inclusa la cessazione del rapporto di lavoro, con le eventuali conseguenze di legge in caso di atti illeciti.

La violazione accertata da parte di collaboratori esterni e fornitori legittima la Banca a prendere opportuni provvedimenti .

## 11. AGGIORNAMENTO DELLA POLITICA

La Banca sottopone a verifica l'intero contenuto della *Politica* ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività o nelle tipologie di servizi di investimento prestati.

La revisione e l'aggiornamento della *Politica per la gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti* viene garantita dalla funzione di Compliance.

	Politica per la gestione Delle operazioni personali Dei soggetti rilevanti <i>Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. <b>1</b>	Pagina <b>13 di 13</b>
---	---	------------------------------------	------------------	---------------------------

**DICHIARAZIONE DI PIENA CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DEL DOCUMENTO  
 POLITICA DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI DEI SOGGETTI RILEVANTI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 e residente in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_

- preso atto di essere incluso nel novero dei SOGGETTI RILEVANTI di cui all'articolo 2, comma primo, lettera p) del Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob 29 ottobre 2007, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 2 – bis, del TUF
- preso atto della normativa in tema di OPERAZIONI PERSONALI di cui all'articolo 18 del citato Regolamento

**Dichiara**

di aver ricevuto copia del documento POLITICA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI DEI SOGGETTI RILEVANTI DELLA BCC DI RIANO, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21/05/2008, di averne piena conoscenza e di impegnarsi ad adempiere agli obblighi ad esso conseguenti.

\_\_\_\_\_  
 (data)

\_\_\_\_\_  
 (Firma)

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento (anche tramite terzi) dei dati personali richiesti in applicazione del documento POLITICA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI DEI SOGGETTI RILEVANTI DELLA BCC DI RIANO, per i fini in esso contemplati

\_\_\_\_\_  
 (firma)